



Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 21.04.2021

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'Anno **DUEMILAVENTUNO** addì ventuno alle ore 17.00 e seguenti, del mese di **APRILE** nel Comune di **GROTTE** e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA** ai sensi dell'art. 30 della l.r. 9/1986 e **PUBBLICA**, in modalità videoconferenza, nelle persone dei Sigg.:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Carlisi Angelo	X	
2	Di Salvo Roberta	X	
3	Todaro Annamaria	X	
4	Lombardo Lucia Maria	X	
5	Cuffaro Aristotele	X	
6	Pecoraro Salvatore	X	
7	Arnone Jessica Elisabetta	X	
8	Morreale Antonio	X	
9	Morreale Salvatrice	X	
10	Casalicchio Mirella	X	
11	Vizzini Giada	X	
12	Costanza Angelo	X	

TOTALE PRESENTI N° 12

TOTALE ASSENTI N° 0

Assume la Presidenza Aristotele Cuffaro, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. **Pietro Amorosa**.

Presente l'amministrazione comunale.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Acquisite le opportune direttive da parte dell'A. C.

Premesso

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e rilevato che le modifiche più rilevanti rispetto al vigente regolamento attengono:

- l'abolizione della IUC ex L. n. 160/2019;

- disciplina dell'accertamento esecutivo ex comma 792 L. n. 160/2019
- definizione del versamento del tributo in autoliquidazione, con conseguenti risparmi in ordine alla notificazione (prodromica all'avviso di accertamento per omesso versamento) del documento di riscossione / sollecito di versamento; a supporto del contribuente resta ferma la spedizione ordinaria, la notificazione obbligatoria e su richiesta tramite PEC, la trasmissione su e-mail ordinaria e la stampa presso l'ufficio tributi del documento di riscossione TARI.

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Visto l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

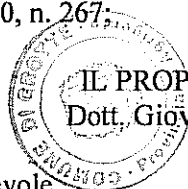
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2021 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del D Lgs n. 267/2000 è fissato al 31/03/2021 con DM 13/01/2021;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 allegato alla presente proposta
Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

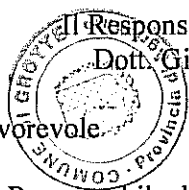
PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 42 articoli e n. 1 allegato, che si allega alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
 2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021 e dalla stessa data sono abrogate tutte le normative regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente regolamento;
 3. di trasmettere telematicamente, ai fini della pubblicazione, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, dando atto ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;
 4. di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



IL PROPONENTE
Dott. Giovanni Puleri

- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

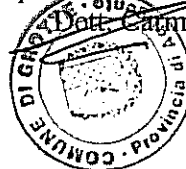


Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni Puleri

- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

~~Dott. Carmelo Alaimo~~



IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento.

Vengono effettuate talune osservazioni dalla Consiglieria Morreale S., a cui replica e offre delucidazioni il Consigliere Morreale A., nella qualità di Assessore.

Viene altresì data lettura del parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Previo appello viene accertata la presenza di n. 12 Consiglieri presenti.

Si dà atto alla presenza in aula virtuale della Consiglieria Arnone Jessica Elisabetta.

VOTAZIONE: favorevoli: 8, Contrari: 3 (Casalicchio, Morreale S., Costanza) Astenuti: 1 (Vizzini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la superiore proposta;
- Visti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000;
- Visto l'esito delle votazioni sopra riportate;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

con n.8 voti favorevoli, su 12 presenti, che avviene per appello nominale dei soli Consiglieri Comunali collegati in videoconferenza mediante espressa dichiarazione in forma audio-video

DELIBERA

Di approvare la **Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).**

Con separata votazione e per alzata di mano si procede alla votazione per l'immediata esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la superiore proposta;
- Visti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000;
- Visto l'esito delle votazioni sopra riportate;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

con n.8 voti favorevoli, su 12 presenti, che avviene per appello nominale dei soli Consiglieri Comunali collegati in videoconferenza mediante espressa dichiarazione in forma audio-video

DELIBERA

L'immediata esecutività della proposta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to DOTT. ANGELO CARLISI

IL PRESIDENTE
f.to ARISTOTELE CUFFARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. PIETRO AMOROSIA

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, defiggendola in data odierna.

Grotte lì _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,
C E R T I F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art.11, comma 1 della legge regionale n. 44/91.

Grotte lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 l.r. 44/91.

Grotte lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera, in carta libera per uso amministrativo.

Grotte lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott. Carmelo Alaimo

